

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1988

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università» (854)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
AGNELLI Arduino (PSI)	3
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	3
DE ROSA (DC), relatore alla Commissione	2, 3
VESENTINI (Sin. Ind.)	2, 3

«Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado e di istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche» (946), d'iniziativa

dei deputati Tagliabue ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione ... Pag. 1

I lavori hanno inizio alle ore 12,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado e di istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche» (946), d'iniziativa dei deputati Tagliabue ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Estensione ai

cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado e di istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche», d'iniziativa dei deputati Tagliabue ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso il 1° giugno scorso.

Comunico che la 1^a Commissione permanente ha espresso sul disegno di legge in titolo parere favorevole per quanto di competenza. Non è invece pervenuto il parere della 3^a Commissione, ma ciò, a termini di Regolamento, non ci impedisce di proseguire nell'esame del disegno di legge.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e dalla legge 15 marzo 1986, n. 69, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di secondo grado e di istruzione professionale e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria di secondo grado italiani, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d'Italia.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università» (854)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università».

Prego il senatore De Rosa di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame assegna un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante l'emissione di una serie di monete d'argento da cedere ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 10 marzo 1968, n. 309.

Desidero ricordare che analoga misura era stata prevista con la legge n. 344 del 1984 in favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, per celebrare il 350° anniversario della pubblicazione del «Dialogo sopra i due massimi sistemi» di Galileo Galilei.

Il provvedimento stabilisce inoltre che una parte del ricavato derivante dalla emissione delle monete celebrative può essere destinato all'ammodernamento delle strutture dell'Università di Bologna, nonché all'attribuzione di borse di studio per giovani laureati.

Pertanto, in considerazione delle finalità che il provvedimento si pone e considerato il precedente che ho appena ricordato, ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Rosa per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Desidero innanzitutto esprimere il mio compiacimento per l'introduzione, a favore dell'Università di Bologna, della possibilità di bandire borse di studio per giovani laureati. A questo proposito mi chiedo se sia necessario tenere conto del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha stabilito, secondo me seguendo un criterio aberrante, che le università non possono bandire borse di studio per giovani laureati prelevando i fondi necessari dai propri bilanci. Mi auguro pertanto che tale norma venga modificata così che tutte le università possano bandire borse di studio, rientrando cioè addirittura fra i compiti che la Costituzione affida alle istituzioni universitarie.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. In quel caso, però, le borse di studio erano finalizzate al passaggio alla mansione di ricercatore.

VESENTINI. No, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 stabilisce che si

possono dare borse di studio a laureati avvalendosi di fondi assegnati dai privati, e questa disposizione è sempre stata letta dal Ministero nel senso che le università non possono attribuire borse di studio avvalendosi dei fondi dei propri bilanci. La mia preoccupazione è che in futuro si possa rendere necessaria l'interpretazione autentica di questa norma.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Non ritengo che la disposizione contenuta nel provvedimento al nostro esame sia in contraddizione con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 in quanto, se non erro, le borse di studio previste sono finalizzate allo stesso scopo per cui è stato proposto questo disegno di legge. Si tratta di una richiesta ben circoscritta che, a mio parere, nulla ha a che vedere con la concessione di borse di studio prevista dal citato decreto.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Effettivamente con il provvedimento in discussione si propone una erogazione straordinaria, *una tantum*, nei confronti dell'Università di Bologna, legata alle celebrazioni per il IX centenario della fondazione dell'Università medesima e alla relativa emissione di monete celebrative.

Debbo, poi, far osservare che è intenzione del Governo contemplare nell'ambito del disegno di legge sul diritto allo studio universitario, che verrà presentato al Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane, l'abrogazione della norma contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 segnalata dal senatore Vesentini, che rende complicato l'assolvimento da parte delle università del dovere di assistere i giovani studiosi.

AGNELLI Arduino. Prendo atto con viva soddisfazione di quanto il sottosegretario Covatta ha preannunciato a nome del Governo.

VESENTINI. Mi associo alla soddisfazione espressa testè dal collega Agnelli e colgo l'occasione per precisare che l'articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 al quale in particolare mi riferivo è l'articolo 80.

PRESIDENTE. Ritengo che sulla questione sollevata dal senatore Vesentini debba essere

presa una decisione ben precisa e ponderata ravvisandosi indubbiamente una anomalia nel testo al nostro esame rispetto alle disposizioni contenute nel decreto n. 382. Il mio timore è che, in attesa dell'approvazione del disegno di legge indicato dal Sottosegretario, che auspico la più rapida possibile, la previsione della possibilità di bandire borse di studio per la sola Università di Bologna possa determinare inopportune disparità di trattamento. Ritengo quindi più opportuno procedere ad una modifica della norma contenuta nel decreto n. 382; in caso contrario, potrebbe darsi luogo ad un trattamento sperequato tra diverse istituzioni universitarie. La prudenza vorrebbe che questo argomento fosse affrontato globalmente in ossequio ad una sistematica generale delle leggi.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche la legge 16 marzo 1987, n. 113, era dedicata alle celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna. Questa legge, approvata nella passata legislatura, prevedeva un contributo straordinario per l'Università di Bologna. Si parlava di un contributo per l'erogazione di premi per studiosi italiani e stranieri.

Esiste perciò un precedente in tal senso. Ritengo opportuno prevedere un'analogia misura anche nel disegno di legge in discussione.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Anche il relatore ritiene opportuno fare riferimento a premi da attribuire a giovani laureati. Mi riservo pertanto di presentare un emendamento volto a modificare in tal senso la parte finale del comma 1 dell'articolo 1. In questo modo adotteremo una soluzione analoga a quella prevista nella legge n. 113 del 1987.

PRESIDENTE. A questo punto sarebbe più opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO